



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 11

del 16-6-2022

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
“COMUNE DI SARULE” - CF 80004710911 – nullità iscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3”;*
- VISTA** la nota del 02/04/2022 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva CSI ha segnalato che a causa dell'erronea indicazione del CF **80004710911**, da parte del proprio Comitato Territoriale, è stato illegittimamente iscritto al Registro il soggetto denominato **“COMUNE DI SARULE”** anziché l'affiliata denominata **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS PALLAVOLO NUORO”** che

all'atto dell'affiliazione aveva indicato il Codice Fiscale corretto (CF 93003480915), chiedendone pertanto la cancellazione;

VISTA

l'iscrizione in data **10/03/2021** del soggetto denominato "**COMUNE DI SARULE**", CF **80004710911**, quale affiliato all'Ente di Promozione Sportiva CSI con codice affiliazione 00800057, valida sino al **31/08/2021** e rinnovata, con la comunicazione di avvenuto rinnovo dell'affiliazione da parte dell'Ente CSI, anche per l'anno sportivo in scadenza al **31/08/2022**;

RILEVATO

che dal controllo nella Piattaforma del Registro CONI, con lo stesso codice di affiliazione 00800057, oltre alla suddetta iscrizione, risulta presente l'iscrizione in data **19/03/2009** della "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS PALLAVOLO NUORO**", CF **93003480915**, quale affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) con codice affiliazione 190930038 valida sino alla stagione sportiva in scadenza al 30/06/2022, supportata, a far data dal 28/03/2022, dall'affiliazione all'Ente CSI per la stagione sportiva in scadenza al 31/08/2022;

RILEVATO

che nelle apposite Sezioni della suddetta Piattaforma l'Ente CSI caricava, per gli anni sportivi 2021 e 2022, n. 10 tesserati e documentazione (atto costitutivo, Statuto e modulo di affiliazione) riferita alla "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS PALLAVOLO NUORO**";

RILEVATA

la erronea indicazione, di cui alla richiamata nota del 02/04/2021, del codice fiscale **80004710911** attribuito al "**COMUNE DI SARULE**", in luogo di quello esatto (**93003480915**), successivamente trasmesso ed inserito nel portale dal competente EPS CSI, per il soggetto denominato "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS PALLAVOLO NUORO**";

RILEVATO

che l'iscrizione effettuata dall'Ente CSI per il soggetto con CF **80004710911**, in data **10/03/2021**, alla luce della citata nota del 02/04/2022, non sia supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**COMUNE DI SARULE**", CF 80004710911;
- di addebitare all'Ente di Promozione CSI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

